

CAMERA DEI DEPUTATI N. 909

PROPOSTA DI LEGGE

D'INIZIATIVA DEI DEPUTATI

**BORELLINI GINA, GHISLANDI, CAPPONI BENTIVEGNA CARLA,
WALTER, BOLDRINI, POLANO***Annunziata il 20 maggio 1954*

Concessione di cure termali e climatiche agli invalidi di guerra

ONOREVOLI COLLEGHI! — La proposta di legge concerne un particolare settore della assistenza sanitaria dovuta agli invalidi di guerra: le cure climatiche e le cure termali.

Già dopo la prima guerra mondiale provvedeva a tali settori di assistenza l'Opera nazionale mutilati ed invalidi di guerra (O. N. I. G.) che riceve dallo Stato i necessari mezzi finanziari.

L'Opera stessa difatti andò concedendo agli invalidi e mutilati di guerra periodi di cure termali e climatiche, commisurando per altro le concessioni ad un rigore imposto dalla insufficienza di mezzi.

La inadeguatezza di tali interventi dell'Opera risaltò più apertamente, ed assunse aspetti preoccupanti, dopo la seconda guerra mondiale. In seguito alle tragiche conseguenze del conflitto, l'Opera fu costretta ad estendere la concessione di tali cure ma la mancanza di un'apposita legislazione ed i mezzi inadeguati creavano sperequazioni e giustificati malumori. Numerosi mutilati che pure avevano necessità assoluta di effettuare tali cure pure dovevano essere esclusi. Il Governo intervenne di volta in volta, anno per anno, mediante integrazioni di fortuna alle scarse disponibilità dell'Opera perché non si poteva respingere l'alto valore umano e sociale delle cure preventive.

Gli accertamenti medici comprovano ad esuberanza i vantaggi che possono ritrarre gli invalidi e mutilati di guerra da tali cure.

La improvvisa esperienza degli anni scorsi esige quindi che siano del tutto evitati ed eliminati i provvedimenti di ripiego, per dar luogo invece al meditato ordinamento legislativo che equamente provveda alle riconosciute necessità.

Nella presente proposta di legge si distinguono pertanto le cure termali (balneotermali, salsoiodiche, idropiniche, elioterapiche) che vanno compiute negli appositi stabilimenti, dalle cure climatiche, per le quali non viene prevista l'ammissione in stabilimenti. Le passate esperienze, infatti, sconsigliano che l'invalido o il mutilato, siano riammessi in sanatori o in altri luoghi di cura, poiché ciò potrebbe riacutizzare contatti o favorire reviviscenze di processi già superati nella loro forma acuta.

Successivamente viene disciplinata la durata del periodo di cura climatica proporzionalmente all'entità dell'infermità e della categoria di pensione.

Il criterio per l'assegnazione delle singole cure resta affidato, come è stato praticato sinora, all'Opera nazionale. L'invio alle cure termali è proposto sulla base delle necessità risultanti per ogni caso singolo, e ciò a causa

della molteplice casistica esistente per tale periodo di cura.

Quanto alle cure climatiche — per l'invalido o mutilato iscritto alla 1^a categoria di pensione, con o senza assegno di superinvalidità — è previsto come criterio per l'invio alla cura, la definizione dell'infermità contenuta nel modello 69, a condizione che l'invalido per tubercolosi non presenti forme aperte e l'invalido di forma nervosa non presenti pericolosità in atto. Per l'invalido o mutilato iscritto ad una categoria dalla 2^a all'8^a la concessione della cura climatica viene affidata ad accertamenti sanitari che ne comprovino la necessità, e ciò per la imponenza della casistica patologica presentata da queste categorie.

Mentre per le cure termali, in quanto eseguite in appositi stabilimenti, viene de-

mandato all'Opera mutilati l'adempimento di ogni incombenza, naturalmente compreso il pagamento della spesa occorrente, per le cure climatiche invece viene previsto un contributo giornaliero di lire 2.200, corrisposto già negli anni scorsi perché rispondente alla misura della diaria che l'Opera versa agli enti ospedalieri convenzionati.

L'approvazione della presente proposta di legge ridurrà notevolmente nel corso dell'anno il numero dei ricoverati nelle cliniche e nei sanatori in quanto le cure termali e le cure climatiche producono e consolidano gli stati di miglioramento dei minorati di guerra.

Il minimo aggravio di bilancio che potrà derivare sarà largamente compensato da questo nuovo criterio sociale della cura preventiva che in altre nazioni viene già largamente applicato con notevole successo.

PROPOSTA DI LEGGE

ART. 1.

Le cure termali (balneo-termali, salsoiodiche, idropiniche, elioterapiche) negli appositi stabilimenti sono concesse da parte dell'Opera nazionale mutilati e invalidi di guerra all'invalido o mutilato di guerra, in rispondenza della necessità risultante per il caso singolo mediante controllo sanitario.

ART. 2.

Le cure climatiche sono concesse da parte dell'Opera nazionale mutilati e invalidi di guerra all'invalido o mutilato di guerra che non fruisce delle cure sopradette e per una durata stabilita nel modo seguente:

a) invalido o mutilato iscritto alla prima categoria di pensione e con assegno di superinvalidità: mesi tre;

b) invalido e mutilato iscritto alla prima categoria di pensione: giorni 45;

c) invalido iscritto ad una categoria di pensione dalla 2^a alla 5^a: giorni 30;

d) invalido iscritto ad una categoria di pensione dalla 6^a all'8^a: giorni 20;

e) per l'invalido o mutilato iscritto alla prima categoria di pensione senza assegni di superinvalidità, oppure al mutilato od invalido della prima categoria con assegno di superinvalidità la concessione avviene per effetto della definizione sanitaria contenuta nel modello 69, con l'avvertenza che l'invalido per tubercolosi non presenti forme aperte e l'invalido di forma nervosa-mentale non presenti forme di pericolosità in atto;

f) per l'invalido o mutilato ascrivito ad una categoria dalla 2^a all'8^a le cure climatiche vengono concesse sulla base di accertamenti sanitari che ne comprovino la necessità.

ART. 3.

L'Opera nazionale mutilati e invalidi di guerra provvederà a corrispondere agli aventi diritto alle cure climatiche un contributo di lire 2.200 giornaliere.

ART. 4.

All'onere derivante dalla applicazione della presente legge si farà fronte mediante corrispondente aumento dei fondi stanziati nel capitolo dello Stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro, relativo ai contributi dovuti all'Opera nazionale per i mutilati ed invalidi di guerra.